



Incarico professionale per attività tecniche di supporto al RUP e redazione A.P.E. nell'ambito dell'intervento denominato "Ecoefficientamento Teatrodante Carlo Monni - CUP B85C22000030004" finanziato con fondi PNRR M1C3 Misura 1 "Patrimonio Culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei".

NORME CONTRATTUALI

L'anno duemilaventicinque, il giorno 7 del mese di luglio, in esecuzione dell'atto della Diretrice Generale della Fondazione Accademia dei Perseveranti N. 3 del 07/07/2025 viene formalizzato l'affidamento dell'incarico professionale in l'oggetto a Raimondi Alessandro, con studio in Vaglia - Via Della Chiesa, 270, [REDACTED] e P.I 03678030481, di seguito più brevemente denominato "Professionista", alle condizioni di seguito riportate

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

Le prestazioni ricomprese nell'incarico riguardano le attività tecnico-specialistiche di supporto al RUP durante tutte le fasi di realizzazione dell'intervento denominato "Ecoefficientamento Teatrodante Carlo Monni – CUP B85C22000030004 e la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'INCARICO

Tutte le attività specialistiche devono essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici, con particolare riguardo alla natura delle opere ed alla loro funzione.

In particolare, le attività di supporto al RUP riguardano:

- Supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva;
- Verifica della progettazione esecutiva e validazione del progetto esecutivo;
- Supervisione e monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento;
- Fase di collaudo dell'intervento;

- Redazione schede di verifica del rispetto del principio del DNSH, ai fini del monitoraggio dell'intervento.

Dovrà inoltre essere predisposto l'Attestato di Prestazione Energetica, al fine di misurare il miglioramento dell'efficienza energetica a seguito della realizzazione dell'intervento.

Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico devono essere svolte in stretto coordinamento con gli uffici della Committenza, secondo la tempistica di programmazione dettata dalle scadenze del PNRR e con le modalità impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà inizio dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto conferimento e terminerà con la conclusione e collaudo dell'intervento in oggetto, ivi comprese le attività di monitoraggio.

Trattandosi di un appalto finanziato con risorse PNRR le attività dovranno altresì essere svolte nel rispetto di tutti gli obblighi inseriti negli atti di assegnazione del finanziamento, ivi comprese le tempistiche stabilite. A tale riguardo si precisa che l'intervento dovrà essere concluso entro il termine del 31/12/2025, intendendosi per conclusione l'avvenuto collaudo dei lavori eseguiti.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopraindicato sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00).

In ogni caso il Professionista risponderà per qualsiasi danno cagionato al Committente od a terzi in conseguenza del ritardo.

Si riportano di seguito una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e in particolare agli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e all'art.34 "Informazione, comunicazione e pubblicità" impone l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") e la presenza dell'emblema dell'Unione europea, all'interno della documentazione prodotta;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno

significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

Il Professionista nell'espletamento dell'incarico si obbliga alla rigorosa osservanza della normativa vigente di riferimento per gli interventi PNRR oltre che assumersi gli obblighi propri in relazione alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ART. 4 – COLLABORATORI E CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista, al fine di un migliore adempimento agli obblighi contrattuali, potrà affidare alcune prestazioni professionali fra quelle previste al precedente art. 2 a professionisti specializzati di propria fiducia, come potrà avvalersi di consulenti e collaboratori, senza comunque che da ciò possano derivare alla Fondazione maggiori oneri e spese rispetto a quanto stabilito al successivo art. 5.

Al pagamento dei compensi dei professionisti specializzati, consulenti e collaboratori, individuati dal Professionista incaricato e di Sua fiducia, provvederà direttamente lo Stesso.

In ogni caso il Professionista resterà pienamente e direttamente responsabile nei confronti della Fondazione per l'operato dei professionisti specializzati, consulenti e collaboratori dallo Stesso direttamente incaricati.

Nel caso in cui il Professionista incarichi altri soggetti, lo stesso è tenuto a comunicarne i relativi nominativi alla Fondazione.

ART. 5 – CORRISPETTIVO DELL'INCARICO

L'importo spettante al Professionista per tutte le prestazioni previste nel presente incarico ammonta ad € 6.425,41, oltre contributo integrativo 4%, importo ottenuto applicando il ribasso percentuale offerto in sede di presentazione dell'offerta dall'Affidatario sull'importo costituente il corrispettivo lordo dell'onorario calcolato secondo le tariffe professionali vigenti, in base agli importi ed alle categorie dei lavori del progetto.

ART. 6 – MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO

Il compenso pattuito sarà corrisposto al Professionista, a prestazioni eseguite, in due tranches, come di seguito specificato:

- Un acconto pari al 50%, a seguito della avvenuta approvazione del progetto esecutivo;
- Il saldo, a seguito dell'approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione dell'intervento realizzato e della presentazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

ART. 7 – RECESSO DAL CONTRATTO

La Fondazione, oltre ai casi previsti per legge, si riserva la facoltà, per proprie insindacabili decisioni, anche se non riferibili all'operato del Professionista, di recedere in ogni momento dal contratto, senza che Questi possa richiedere indennità o compensi di sorta oltre al pagamento del corrispettivo per le prestazioni professionali già svolte.

Per contro tale facoltà non è concessa al Professionista che resta obbligato a portare a conclusione l'incarico, pena la rifusione alla Fondazione di tutti gli eventuali danni da Questa subiti in conseguenza dell'interruzione.

ART. 8 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Fondazione e il Professionista relativamente all'interpretazione ed alla esecuzione del contratto o ad alla liquidazione del compenso previsto, e che non si fossero potute risolvere amichevolmente, le parti convengono di rimetterne la soluzione al Tribunale di Firenze.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI MOVIMENTI FINANZIARI

Il Professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico in oggetto.

Qualora tali obblighi non siano assolti e rispettati, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. 136/2010.

ART. 10 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'affidatario, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui al presente incarico e a copertura dei rischi derivanti da errori e omissioni che possano determinare a carico della Fondazione danni e maggiori costi, si impegna a presentare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale.

ART. 11 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è la Fondazione Accademia dei Perseveranti con sede legale a Campi Bisenzio, Piazza Dante, 23 nella persona del responsabile del trattamento Dott.ssa Sandra Gesualdi (sandra.gesualdi@teatrodante.it) cui Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsti dagli Art.16-20 GDPR.

La Fondazione Accademia dei Perseveranti dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura

pubblistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

ART. 12 - RISPETTO DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Il Professionista si impegna a rispettare integralmente il Codice Etico e di Condotta dell'Accademia dei Perseveranti, reperibile sul sito internet della Fondazione all'indirizzo <https://www.teatrodante.it/programma-trasparenza>.

Di detto Codice che, seppur non allegato alle presenti norme contrattuali, ne costituisce parte integrante e sostanziale, il Professionista dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.

In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e di cui al citato "Codice Etico e di Condotta", il contratto è risolto di diritto.

ART. 13 - INCOMPATIBILITÀ E SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTELBLOWING)

Il Professionista dichiara di ben conoscere l'art. 1338 del codice civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede il divieto del c.d. "pantoufage-revolving doors".

Il Professionista dichiara altresì di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità in base alla normativa vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Professionista dichiara altresì di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro delle segnalazioni di condotte illecite, così come disciplinata nei documenti pubblicati sul sito web della Fondazione Accademia dei Perseveranti reperibili all'indirizzo <https://www.teatrodante.it/whistleblowing>.

ART. 14 - DISPOSIZIONI VARIE

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti norme contrattuali sarà fatto riferimento a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile vengono espressamente approvate le clausole contenute negli artt. 3, 5, 6, 7 e 8 delle presenti norme contrattuali.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (c.a.d. – codice amministrazione digitale) e norme collegate.